

**ISTRUZIONI PER L'IMMATRICOLAZIONE ALL'UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA" DI CITTADINI ITALIANI E COMUNITARI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO, CITTADINI NON COMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA, CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO- RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO ACCADEMICI ( A. A. 2004/2005 )**

**1. IMMATRICOLAZIONE CITTADINI COMUNITARI E CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO.**

- La documentazione da presentare, oltre a quella richiesta per la generalità degli studenti, presso la Segreteria Studenti del corso di studio scelto (laurea triennale, specialistica a ciclo unico), è la seguente:

- 1) titolo finale originale di studi secondari o auto certificazione;
- 2) traduzione ufficiale in lingua italiana di tale titolo (confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio);
- 3) legalizzazione di tale titolo;
- 4) dichiarazione di valore di tale titolo;
- 5) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di "idoneità accademica" che fosse prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza o autocertificazione.

**Nota : 3),4) devono essere eseguiti dalla Rappresentanza italiana del Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo.**

**Nota : 2),3) non devono essere prodotti se il titolo è autocertificato.**

- I possessori di titoli di studi conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai dodici anni , dovranno produrre certificati di studi accademici parziali o titoli post secondari non universitari (esami superati e documentazione ufficiale circa i programmi degli esami) per completare gli anni mancanti di scolarità del diploma. Tale certificazione accademica consente solo l'immatricolazione al primo anno accademico e l'iscrizione con abbreviazione di corso solo nel caso in cui la durata della frequenza universitaria sia superiore al periodo utile ad integrare il percorso scolastico mancante.

- **Per l'accesso ai corsi di laurea specialistica** occorre, oltre alla documentazione di studio suindicata, un titolo di studio rilasciato da una Università o di un titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità e superino le eventuali prove di ammissione stabilite per l'accesso al corso di laurea specialistica prescelto. I documenti di studio vanno ovviamente corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della rappresentanza diplomatica consolare italiana competente per territorio.

**Per cittadini comunitari si intende i cittadini dei paesi dell'Unione Europea (U.E.): Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia. Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria. Paesi europei equiparati all'U. E. , Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Svizzera, San Marino.**

Le presenti disposizioni si applicano altresì a:

- rifugiati politici, personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.

**Ai sensi della legge 31/05/1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art. 19 par. 2, nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima.**

## **2. IMMATRICOLAZIONE CITTADINI NON COMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO.**

La documentazione da presentare, oltre a quella richiesta per la generalità degli studenti, presso la Segreteria Studenti del corso di studio scelto ( laurea triennale, specialistica a ciclo unico), è la seguente:

- 1) titolo finale originale di studi secondari ;
- 2) traduzione ufficiale in lingua italiana di tale titolo (confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio);
- 3) legalizzazione di tale titolo ;
- 4) dichiarazione di valore di tale titolo;
- 5) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di "idoneità accademica" che fosse prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza;
- 6) fotocopia del permesso o carta di soggiorno che dimostri il regolare soggiorno (carta di soggiorno o permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo , per motivi familiari , per asilo politico , per asilo umanitario e per motivi religiosi).

**Nota : 3),4) devono essere eseguiti dalla Rappresentanza italiana del Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo.**

- I possessori di titoli di studi conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai dodici anni, dovranno produrre certificati di studi accademici parziali o titoli post secondari non universitari (esami superati e documentazione ufficiale circa i programmi degli esami) per completare gli anni mancanti di scolarità del diploma. Tale certificazione accademica consente solo l'immatricolazione al primo anno accademico e l'iscrizione con abbreviazione di corso solo nel caso in cui la durata della frequenza universitaria sia superiore al periodo utile ad integrare il percorso scolastico mancante.

- **Possono accedere ai corsi di laurea specialistica** purché in possesso, oltre alla documentazione di studio suindicata, di un titolo di studio rilasciato da una Università o di un titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità e superino le eventuali prove di ammissione stabilite per l'accesso al corso di laurea specialistica prescelto. I documenti di studio vanno ovviamente corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di

dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza diplomatica consolare italiana competente per territorio

## **2.IMM.CITTADINI NON COMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA.**

- Oltre alla documentazione richiesta per la generalità degli studenti, devono produrre presso la Segreteria Studenti del corso di studio scelto, fotocopia del permesso o carta di soggiorno che dimostri il regolare soggiorno (carta di soggiorno o permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario e per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio, ex art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189

## **4. IMMATRICOLAZIONE CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO**

Per questi cittadini ogni corso di studi fissa annualmente un contingente di posti riservati, per "Tor Vergata, vedi nostro sito. Per la domanda di pre iscrizione ad un corso di studi i cittadini si rivolgono alla Rappresentanza italiana del territorio nel quale lo studente risiede entro una data stabilita annualmente dal Ministero, per l'anno in corso (27 maggio-25 giugno 2004, Circ. Min., n.1790 del 26/05/2004).

Alla Rappresentanza italiana va presentata la seguente documentazione:

- titolo finale originale studi secondari (che sarà restituito allo studente legalizzato)
- certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica che fosse prevista per l'accesso all'Università del paese di provenienza
- eventuali certificati di studi accademici parziali (esami superati e documentazione ufficiale circa i programmi degli esami), questi sono necessari per ottenere un'abbreviazione di corso(ammissione ad un anno successivo al primo) o per completare i 12 anni di scolarità necessari per l'accesso alle Università italiane
- titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità
- due fotografie

Per l'accesso ai corsi di laurea specialistica occorre essere in possesso di un titolo accademico finale straniero, o in alternativa, titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità.

Mentre occorre ottenere dalla Rappresentanza italiana all'estero:

- 1) legalizzazione e traduzione del titolo finale degli studi secondari
- 2) dichiarazione di valore del titolo finale studi secondari
- 3) autentica di una delle due fotografie portate dallo studente

I documenti iscritti in lingua straniera debbono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.

Per l'ammissione lo studente dovrà sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana, per l'anno in corso la data stabilita dal Ministero è il 2 settembre 2004, ed eventualmente le prove di ammissione ai corsi di studio ad accesso limitato e le altre prove previste per i cittadini italiani.

## **ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE ED AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO CON RILASCIO DI “MASTER” AI SENSI DELL’ART.3,COMMA 8 , DEL D.M. 3.11.1999, N.509 “REGOLAMENTO RECANTE NORME CONCERNENTI L’AUTONOMIA DIDATTICA DEGLI ATENEI “**

I cittadini comunitari ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art.39, comma 5, del decreto legislativo n.286/1998, come modificato dall'art.26 della legge 30 luglio 2002, n.189 “ Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo” possono presentare la domanda di iscrizione direttamente all’Ateneo ed allegando la documentazione prescritta, debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio.

I cittadini non comunitari residenti all’estero presentano la domanda e la prescritta documentazione alle Rappresentanze Diplomatiche italiane, le quali provvedono ad inviarle alle Università entro i termini definiti dal relativo bando.

Possono richiedere l’iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico comparabile alla laurea “ propedeutico o affine “ ai corsi prescelti. L’iscrizione, tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo ai soli fini dell’iscrizione nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti. I cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito dell’abilitazione professionale, laddove richiesto.

### **ISCRIZIONI AI CORSI SINGOLI**

- I cittadini comunitari ovunque residenti e i cittadini non comunitari equiparati per l’immatricolazione ai cittadini italiani che intendono frequentare uno o più corsi singoli o “stage” possono iscriversi presentando il libretto universitario o altro documento dell’Ateneo estero tradotto e legalizzato nei termini previsti.

- I cittadini non comunitari residenti all’estero che intendono frequentare uno o più corsi singoli o “stage” presso gli Atenei possono iscriversi presentando la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane entro il 30 agosto 2004 per i corsi che abbiano luogo nel primo semestre dell’anno accademico. In tal caso, le medesime Rappresentanze faranno pervenire alle istituzioni universitarie la documentazione e la domanda entro il 30 settembre 2004. Per l’attività didattica che si svolge nel secondo semestre dell’anno accademico le domande vanno presentate alle Rappresentanze diplomatiche entro il 31 dicembre 2004. Le medesime rappresentanze faranno pervenire alle istituzioni universitarie la documentazione e la domanda entro il 31 gennaio 2005.

### **-RICONOSCIMENTI DI TITOLI DI STUDIO ACCADEMICI CONSEGUITI ALL’ESTERO DA COMUNITARI, NON COMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA E ITALIANI**

I cittadini comunitari ovunque soggiornanti, i cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia e quelli italiani che intendono richiedere il riconoscimento di un titolo accademico conseguito all’estero, dopo aver provveduto al pagamento dell’importo di euro 50,00 su bollettino da ritirare presso la Segreteria Studenti Stranieri, tramite una qualsiasi Agenzia della Banca di Roma sul territorio nazionale a partire dal 1 settembre 2004 al 5 novembre 2004, dovranno, nello stesso periodo, presentare alla Div. I° - Segret. Stud. Stranieri, Via Orazio Raimondo 18 - Rettorato, 5° piano, stanza 552 – la seguente documentazione:

- 1- Domanda, in marca da bollo da 11,00 euro, indirizzata al Magnifico Rettore , di riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero; la domanda può essere scaricata dal sito internet: [www2.uniroma2.it/studenti/studentistranieri.shtml](http://www2.uniroma2.it/studenti/studentistranieri.shtml);
- 2- Quietanza dell'avvenuto pagamento del contributo previsto;
- 3- Due foto formato tessera firmate;
- 4- Una fotocopia leggibile di un documento valido di riconoscimento;
- 5- Una fotocopia del titolo accademico tradotto e legalizzato dalle competenti autorità consolari italiane e fornito di "Dichiarazione di valore" in originale o fotocopia autenticata;
- 6- Due fotocopie del certificato esami universitari sostenuti tradotto e legalizzato dalle competenti autorità consolari italiane;
- 7- Una fotocopia dei programmi dei corsi seguiti, tradotti anche a cura dell'interessato, tradotti ufficialmente e legalizzati su carta intestata dell'università straniera o con timbro originale dell'Università che li rilascia;
- 8- Una fotocopia del titolo di scuola media superiore tradotto e legalizzato come sopra e con dichiarazione di valore;
- 9- Una fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini non comunitari).  
Dopo che si sono pronunciati gli organi accademici competenti, il richiedente, informato sulle deliberazioni relative al riconoscimento, dovrà regolarizzare la sua posizione amministrativa presentando la seguente documentazione:
  - 1- Quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata;
  - 2- Domanda d'immatricolazione;
  - 3- Diploma originale sia del diploma di scuola media superiore che del diploma di laurea;
  - 4- Certificato originale degli esami.

### **RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI CONSEGUITI ALL'ESTERO DA CITTADINI NON COMUNITARI SOGGIORNANTI ALL'ESTERO**

Le modalità per ottenere il riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero da parte di cittadini non comunitari residenti all'estero, sono determinate, ogni anno accademico, dal Ministero degli Affari Esteri con propria circolare.

**N.B.** I documenti di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco" a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio.

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana fatta eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi, se in Italia, al Tribunale di zona, ovvero a traduttori ufficiali giurati operanti in Italia. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori operanti nel Paese di provenienza dei candidati, la traduzione sarà confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i medesimi devono rivolgersi per ogni informazione.

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risiede (es. studente svizzero che studi in scuola ad ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola ad ordinamento britannico), il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di "dichiarazione di valore" della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del Consolato Generale d'Italia in Londra).

I candidati, al fine di ottenere i predetti atti consolari, devono inviare alle Rappresentanze italiane i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo, ove previsto dalle norme locali.

Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro "Apostille" previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, **salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Francia e Irlanda) ratificata dall'Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.**

I candidati i cui documenti di studio non siano stati già perfezionati devono richiedere il perfezionamento stesso alla Rappresentanza italiana competente per territorio, utilizzando gli appositi Modelli "C" o "D" - disponibili presso le Rappresentanze, nonché sul sito internet [www.uniroma2.it](http://www.uniroma2.it) - in una delle seguenti forme:

- se **residenti all'estero**, presentando e ritirando i documenti originali personalmente o tramite terzi all'uopo delegati;
- se **residenti in Italia**, ed impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, inviando i documenti originali con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie). La Rappresentanza italiana provvederà in tal caso - a mezzo assicurata e tramite l'Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura "posta in transito" - a restituire agli interessati gli originali perfezionati.